

ACC 10000/146/67

LSC LABOR SUB. Commission

309

- UNEMPLOYMENT

Jan. - Nov. 1945

AIRBORNE SUB-Commission

- UNEMPLOYMENT ASSISTANCE

Jan. - Nov. 1945

FP/tr

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LABOUR SUB COMMISSION

Tel. 489081/204

REF. : LSC/309

9th November 1945

SUBJECT : Unemployment Insurance

TO : Ministry of Labour and Social Security.

1. With reference to Decree N° 579 of 13th August 1945, which was published in the Official Gazette N° 116 dated 27th September 1945.

2. You are advised that this Decree was implemented in the territory administered by Allied Military Government by Order N° 1882 published in the Official Gazette N° 131 dated 31st October 1945.

W. H. BRAINE
Director
Labour Sub Commission

6801

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
AFC 394
LABOUR SUB-COMMISSION

79/00

TEL : 489081 - 204

9 November 1945.

REF : LSC/309.

SUBJECT: Unemployment insurance.

TO : Regional Commissioner, Liguria Region,
" " , Piemonte Region,
" " , Lombardia Region,
" " , Venetia Region,

and
Regional Commissioner, Venezia Giulia,
(for information only)

1. Attached is a translation of D.L.L. N° 579 of 13th August 1945, which was implemented in Allied Military Government territory by virtue of Order 1882, published in the "Official Gazette" 131, dated 31st October 1945.

2. The Decree provides for an increase in the unemployment indemnity of 10 lire per day, with an addition of 5 lire per day in respect of each dependant of the worker.

W. H. BRAINE
Director,
Labour Sub-Commission

6800

LSC/309

Translation Baldazzi

/js

LEGISLATIVE DECREE OF THE LIEUTENANT GENERAL N.572 OF
31 AUGUST 1945

By virtue of authority delegated to us;

Having seen articles 6 and 8 of the Legislative decree of the Lieutenant General of 1st March 1945, n.177, concerning the grant of implementing allowances on matter of invalidity, old age and family' dependant pensions, as well as of other social insurance' benefits,

Having seen the Royal Decree Law of 14 April 1939, n.636 converted, with changes, into the law of 6 July 1939, n.1272, of the compulsory insurance for invalidity, old age, tuberculosis, involuntary unemployment, child birth and marriage;

Having seen the Legislative decree of the Lieutenant General of 22 February 1945, n.38;

Having seen the Article 4th of the Decree Law of the Lieutenant General of 25 June 1944, n.151;

Having seen the Legislative decree of the Lieutenant General of 1st February 1945, n.78;

Having seen the decision of the Council of Ministers;

On proposal of the Labour and Social Security Minister, in agreement with the Minister of the Treasury:

WE HAVE SANCTIONED AND WE PROMULGATE AS FOLLOWS:

ART.1

On behalf of all the workers entitled to the daily unemployment indemnity as contemplated in Art.19 of the Royal decree law of 14 April 1939, n.636, converted, with alteration, into the law of 6th July 1939, n.1272, during the period of enjoyment of the same indemnity an implementing allowance shall be granted to the extent of 30 lire, per each day on which the same indemnity is due, on charge of the Wage Implementing Fund of Social Insurance, as established by a Lieutenant's decree of the 1st March 1945, n.177.

Furthermore, on charge of the same Fund, a daily implementing allowance of 5 lire shall be granted for each son of the worker having a right to the above mentioned indemnity, whenever he is entitled to the wage addition, as provided for the 2nd paragraph of the aforesaid art.19.

6799

Notary
12/11/45
SMA

J.H.

ART.2

The implementing allowances as provided for in Art.1 are to be paid together with the daily unemployment indemnity, by complying with the rules governing the payment of the same indemnity, and they are absorbing, for the grantees of the said allowances and only for the period of enjoyment of the same, the "esrogane" indemnity, as provided for the unemployed workers in the legislative decree of 22 February 1945, n.38.

For the indemnities actually being enjoyed, the grant of said implementing allowances, shall start from the date on which the present decree becomes effective, as far as the number of days to be indemnified from the said date is concerned.

Nothing is changed about the provisions referred to in Art.6 of the Lieutenant's legislative decree of 1st March 1945, n.177, concerning the power of fixing, by means of Lieutenant's decrees, the amount of the implementing allowances relating to compulsory insurance against involuntary unemployment, as well as the limits of the same and the conditions under which the workers are entitled to the allowances in question.

ART.3

The contribution due for the year 1945 to the Implementing Fund for social security is fixed, as far as the implementing allowances contemplated in the present decree are concerned, on a scale of 4% of the recompense.

The same contribution is by half on charge of the employers and by the other half on charge of the workers, subject to compulsory insurance against unemployment.

Both interested parties are under obligation to pay the above mentioned contribution, starting from the first period of pay, next to the date on which the present decree becomes effective.

ART.4

6798

The present decree becomes effective on the day following that of its publication in the "Gazzetta Ufficiale".

In the territories not yet given back to the administration of the Italian government, the present decree shall become effective either on the date of the coming back of them or on that on which the Allied Military Government shall order its enforcement.

We order to file the present decree, stamped with the seal of the State, with the official collection of the laws and decrees of the Realm of Italy, and we entrust to whom it may concern to observe it and to have it observed as a law of the State.

Rome, 31st August 1945

UMBERTO DI SAVOIA
Parri - Barbareschi - Ricci

SEEN : the Minister keeper of the State Seals: Togliatti
REGISTERED at the "Corte dei Conti", 25 September 1945
ACTS OF THE Government, Register n.6, sheet n.74 - FRASCA

BEST COPY POSSIBLE
FILMED AS FOUND
IN COLLECTION

Having seen the royal decree law of 14 April 1945 n. 506 as modified by the law of 2 July 1949, n. 17, on compulsory insurance of invalidity and old age, the undersigned, in conformity with the law, carries out the following:

On the basis of the Council of Ministers;

On proposal by the Minister of Labour and Social Welfare and in accordance with the Minister of Treasury;

we have decreed and we decree:

ART. 1

Persons entitled to the daily unemployment compensation provided by Art. 15 of the Royal Decree Law of 14 April 1945, n. 506 as modified by the law of 2 July 1949, n. 17, are granted subject to the same limit of duration, an additional allowance of Lit. 30 per day for each day for which the wage in cash is paid. This payment will be responsibility of the Fondo di integrazioni per la disoccupazione sociale, instituted by Legislative Decree of March 1945, n. 177.

An additional daily allowance of Lit. 50 for each child of the person entitled to the above indemnity and to whom is due the increase as in the above Art. 15 is also indicated, is granted on account of the same Fondo.

ART. 2.

The supplementary allowance of Art. 1 are paid jointly with the daily unemployment indemnity complying with the rules for the payment of the same indemnity.

The allowance supplementary to the above conditions in course of payment will be paid from the date which this decree will become effective, for the days payable from the same date.

ART. 3

The contribution due for 1945 to the Fondo di integrazioni per la disoccupazione sociale is established for the supplementary allowance of this decree at the rate of 4% of the pay.

6796

Half of the contribution will be paid by the employers and half will be paid by the employees subject to the compulsory unemployment insurance. The obligation to pay the above contributions starts from the beginning of the first period of pay following the date on which the present decree will become effective.

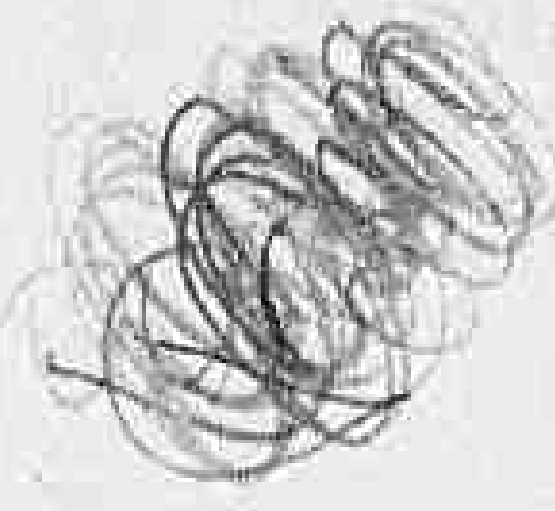
ART. 4

This decree will become effective the day following that of its

- 2 -

publication in the Official Gazette. In the territory not yet transferred to Italian Administration, this decree will become effective on the date of transfer or on the date when the Allied Military Government will implement it by order.

We order that the present decree with the state seal be added to the official collection of the laws and decrees of the Kingdom of Italy, ordering to obey it and to have it obeyed, all people.



329
SCHEMA DI DECRETO LUOGONOMINIALE PER LA CORRESPONSIONE DI
ASSEGNI INTEGRATIVI DELLA INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGONOMEINTE GENERALE DEL REGNO

In virt  dell'autorit  a Noi delegata;

VISTI gli art. 14 6 e 8 del decreto legislativo Luogonominiale 1  marzo 1945, n. 177 per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidit  e vecchiaia e per i superattiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

VISTO il Regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge con modificazioni nella legge 6 luglio 1939 n. 1272, sulla assicurazione obbligatoria per l'invalidit  e vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la nazionalit  e la natalit ;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SULLA proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DICHIARIAMO:

Art. 1.

Agli aventi diritto all'indennit  giornaliera di disoccupazione, prevista dall'art. 19 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939 n. 1272,   concesso, per il periodo di

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL RECHIO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

VISTI gli art.li 6 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 per la corrispondenza di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

VISTO il Regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge con modificazioni nella legge 6 luglio 1939 n. 1272, sulla assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la nudietà e la natalità;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SULLA proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DICHIAMATO:

Art. 1.

Agli aventi diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione, provista dall'art. 19 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939 n. 1272, è concesso, per il periodo di godimento di tale indennità, un assegno integrativo di

679

2)

L. 50 per ogni giornata di corresponsione dell'indennità stessa, a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, istituito con decreto Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

E' concesso inoltre a carico del Fondo stesso un assegno integrativo giornaliero di L. 5 per ogni figlio dell'evento diritto alla indennità predetta, cui spetti la maggiorazione di cui al 2° comma dell'art. 10 succitato.

Art. 2.

Gli assegni integrativi previsti dall'art. 1 sono corrisposti unitamente alla indennità giornaliera di disoccupazione con l'osservanza dello norme che disciplinano la corresponsione dell'indennità stessa.

Essi decorrono per le indennità in corso di godimento, solo dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le giornate indennizzabili dalla data medesima.

Art. 3.

Il contributo dovuto per l'anno 1945 al Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali è fissato per gli assegni integrativi previsti dal presente decreto nella misura del 4% della retribuzione.

Il contributo è per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

E' concesso inoltre a carico del Fondo stesso un assegno integrativo giornaliero di L. 5 per ogni figlio dell'avente diritto alla indennità predetta, cui spetti la maggiorazione di cui al 2° comma dell'art. 19 succitato.

Art. 2.

Gli assegni integrativi previsti dall'art. 1 sono corrisposti unitamente alla indennità giornaliera di disoccupazione con l'osservanza delle norme che disciplinano la corresponsione dell'indennità stessa.

Essi decorrono per le indennità in corso di godimento, solo dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le giornate indennizzabili dalla data medesima.

Art. 3.

Il contributo dovuto per l'anno 1945 al Fondo di interazione per le assicurazioni sociali è fissato per gli assegni integrativi previsti dal presente decreto nella misura del 4% della retribuzione.

Il contributo è per metà a carico dei datori di lavoro o per metà a carico dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6793

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-

./.

2)

sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore della data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo militare alleato.

ORDINANZA che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

309

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Schema di decreto luogotenenziale per la concessione di assegni
integrativi delle indennità di disoccupazione involontaria per
mancanza di lavoro

° ° °

Col presente schema di provvedimento si mira ad assicurare un adeguato trattamento per i lavoratori in caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.

La necessità di esso risulta pelere quando si consideri la assoluta insufficienza delle attuali indennità di disoccupazione a garantire il minimo indispensabile per il sostentamento dei lavoratori e delle loro famiglie.

Le attuali misure delle indennità stesse, disposte del R.D.L. 14 aprile 1939 N. 686 possono, senza commenti, dare la dimostrazione di ciò:

Esse, nella loro cruda realtà, risultano dalle tabelle seguenti:

Misura dell'indennità giornaliera base

Impiegati:

fino a L. 74 di contributi versati	L. 4.=
oltre L. 74 fino a L. 98	" 7.=
" " " " 113	" 10.=
" " " " 113	" 12.=

Operai:

fino a L. 47 di contributi versati	" 2.50
oltre L. 47 fino a L. 68	idem 4.=
" " " " 68	" 5.50
" " " " 68	" 7.=

Maggiorazione per i figli a carico

Impiegati:

nel caso di 1 figlio	L. 0.80
" " " 2 o 3 figli	" 1.=
" " " " 4 o più figli	" 1.80

Schema di decreto luogotenenziale per la concessione di assegni integrativi delle indennità di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro

o
o
o

Col presente schema di provvedimento si mira ad assicurare un adeguato trattamento per i lavoratori in caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.

La necessità di esso risulta pelosa quando si consideri la assoluta insufficienza delle attuali indennità di disoccupazione o garantire il minimo indispensabile per il sostentamento dei lavoratori e delle loro famiglie.

Le attuali misure delle indennità stesse, disposte dal R.D.L. 14 aprile 1939 N. 686 possono, senza commenti, dare la dimostrazione di ciò:

Vede, nella loro cruda realtà, risultano dalle tabelle seguenti:

Misure dell'indennità giornaliera base

Impiegati:

fino a L. 74 di contributi versati	L. 4. =
oltre L. 74 fino a L. 98	" 7. =
" " " " 98	" 10. =
" " " " 113	" 12. =

Operai:

fino a L. 47 di contributi versati	" 2.50
oltre L. 47 fino a L. 68	4. =
" " " " 68	5.50
" " " " 86	7. =

Maggiorazione per i figli a carico

Impiegati:

nel caso di 1 figlio	L. 0.80
" " " 2 o 3 figli	" 1. =
" " " 4 o più figli	" 1.20

Operai:

nel caso di 1 figlio	L. 0.80
" " " 2 o 3 figli	" 0.80
" " " 4 o più figli	" 1. =

./.

6791

- 2 -

L'adeguamento delle misure suindicato delle indennità di disoccupazione all'aumentato costo della vita è stato previsto dal decreto legislativo 1° marzo 1945 N. 177 per la corrispondenza di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali.

All'art. 6 di esso infatti è stabilito che può essere autorizzata la corrispondenza di assegni integrativi delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, mentre al successivo art. 8 è prevista la possibilità di provvedere alla determinazione dei contributi necessari per gli assegni precetti.

Il citato decreto legislativo costituisce la base del presente decreto luogotenenziale.

Con esso si provvede a determinare la misura degli assegni integrativi per l'indennità di disoccupazione e del corrispondente contributo basandosi ~~alla~~ sul sistema generale costituitosi per effetto dell'eccennato decreto legislativo con la creazione di un apposito "fondo di integrazione nazionale" alimentato da particolari contributi per ogni specie di assegni integrativi.

Gli assegni previsti dal presente schema di provvedimento vengono concessi per il periodo di godimento (180 giorni) dell'indennità giornaliera di disoccupazione e solo a coloro che ad essi hanno diritto.

Anche in tal caso, pertanto, con criterio analogo a quello che ha presieduto alla determinazione degli assegni integrativi delle pensioni, si è evitato di apportare sostanziali modifiche e innovazioni ai criteri e alle norme che disciplinano il diritto al trattamento in caso di disoccupazione e si sono perciò lasciate immutate le prestazioni attuali.

./.

0941

tegrativi delle pensioni di invalidità e superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali.

All'art. 6 di esso infatti è stabilito che può essere autorizzata la corrispondenza di assegni integrativi delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, mentre al successivo art. 8 è prevista la possibilità di provvedere alla determinazione dei contributi necessari per gli assegni predetti.

Il citato decreto legislativo costituisce la base del presente decreto inorganazionale.

Con esso si provvede a determinare la misura degli assegni integrativi per l'indennità di disoccupazione e del corrispondente contributo basandosi ~~alla~~ sul sistema generale costituitosi per effetto dell'eccedenza decreto legislativo con la creazione di un apposito "fondo di integrazione nazionale" alimentato da particolari contributi per ogni specie di assegni integrativi.

Gli assegni previsti dal presente schema di provvedimento vengono concessi per il periodo di godimento (180 giorni) dell'indennità giornaliera di disoccupazione e solo a coloro che ad essa hanno diritto.

Anche in tal caso, pertanto, con criterio analogo a quello che ha presieduto alla determinazione degli assegni integrativi delle pensioni, si è evitato di apportare sostanziali modifiche e innovazioni ai criteri e alle norme che disciplinano il diritto al trattamento in caso di disoccupazione e si sono perciò lasciate immutate le prestazioni attuali.

./.

6790

- 3 -

Sostanzialmente quindi si rinvia all'esame che dovrà farsi del problema in sede di riforma generale della previdenza sociale, la eventuale opportunità di procedere a più radicali mutamenti in ordine al diritto di fruire del trattamento in caso di disoccupazione.

Per quanto concerne la misura dell'assegno si è seguito il criterio di stabilirlo in una misura unica per tutti gli eventi diritto esclusivo, oltre ad ogni eventuale discriminazione, per sesso, per età e per qualifiche professionali dei lavoratori, anche ogni altra diversificazione in rapporto alla retribuzione media dei lavoratori stessi percepita durante il periodo di occupazione.

Un tale criterio viene da un lato a correggere le sperquanzioni derivanti dall'attuale congegno di determinazione della misura dell'indennità, ai sensi del quale l'indennità stessa risulta più elevata quando non soltanto il lavoratore percepisce durante la sua occupazione una più elevata retribuzione, ma anche quando nel periodo precedente alla disoccupazione, più regolare e continuativa sia stata la prestazione di lavoro retribuito alle dipendenze di altri; d'altro lato esso non vuole peraltro atteggiarsi a norma direttiva per l'avvenire, essendo solo inteso a risolvere in linea transitoria una situazione contingente la quale del resto, anche per le retribuzioni erogate a compenso dell'opera prestata, ha determinato la necessità di stabilire per i lavoratori delle indennità fissate al netto indipendenti dalle qualifiche professionali e dalla corresponsabile retribuzione.

Poiché d'altra parte già attualmente l'indennità globale di disoccupazione viene ad essere costituita, oltre che dall'indennità base, da una maggiorazione in rapporto al figlio a carico, non resta che il carico di famiglia costituisca per

Sostanzialmente quindi si rinvia all'esame che dovrà farsi del problema in sede di riforma generale della previdenza sociale, la eventuale opportunità di procedere a più radicali mutamenti in ordine al diritto di fruire del trattamento in caso di disoccupazione.

Per quanto concerne la misura dell'assegno si è seguito il criterio di stabilirlo in una misura unica per tutti gli eventi diritto escludendo, oltre ad ogni eventuale discriminazione, per sesso, per età e per qualifica professionale dei lavoratori, anche ogni altra diversificazione in rapporto alla retribuzione media dei lavoratori stessi percepita durante il periodo di occupazione.

Un tale criterio viene da un lato a correggere le sperequazioni derivanti dall'attuale congegno di determinazione della misura dell'indennità, ai sensi del quale l'indennità stessa risulta più elevata quando non soltanto il lavoratore percepisce durante la sua esistenza una più elevata retribuzione, ma anche quando nel periodo precedente alla disoccupazione, più regolare e continuativa sia stata la prestazione di lavoro retribuito alle dipendenze di altri; d'altro lato esso non vuole peraltro atteggiarsi a norma direttiva per l'avvenire, essendo solo inteso a risolvere in linea transitoria una situazione contingente la quale del resto, anche per le retribuzioni erogate a compenso dell'opera prestata, ha determinato la necessità di stabilire per i lavoratori delle indennità fisse giornaliere indipendenti dalla qualifica professionale e della corrispondente retribuzione.

Poiché d'altra parte già attualmente l'indennità globale di disoccupazione viene ad essere costituita, oltre che dall'indennità base, da una maggiorazione in rapporto ai figli e carico, e poiché non v'è dubbio che il carico di famiglia costituisce per

- 4 -

I lavoratori disoccupati una condizione di bisogno che, prescindendo da qualsiasi presupposto di carattere demografico, è necessario considerare agli effetti del trattamento. Lo schema di provvedimento dispone che oltre all'assegno integrativo base spettano anche degli assegni integrativi per ogni figlio a carico del disoccupato, in aggiunta alla relativa maggiorazione che a tale titolo egli già percepisce.

Sulle base di tali criteri lo schema di decreto stabilisce in L. 30 giornaliere l'assegno integrativo base e in L. 5⁴ giornaliere l'assegno integrativo per ogni figlio a carico dell'avente diritto.

Con particolare norma viene precisato che gli assegni integrativi vengono corrisposti unitamente alla indennità giornaliere di disoccupazione con l'osservanza delle norme che ne disciplinano la erogazione.

Viene inoltre precisato che per le indennità in corso di pagamento, la corrispondenza degli assegni integrativi decorre dalla data di entrata in vigore del provvedimento per le giornate indennizzabili a partire dalla data medesima.

Lo schema di provvedimento disciplina infine il contributo che viene disposto per far fronte alla erogazione degli assegni integrativi. Tale contributo viene determinato nella misura del 4% della retribuzione ed è ripartito per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

In ragione del disposto di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 1^o marzo 1942 N. 177 per le modalità di computo e di versamento del contributo stesso si applicano le disposizioni vigenti ai fini dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione; per quanto concerne peraltro l'obbligo del versamento

siderare agli effetti del trattamento, lo schema di provvedimento dispone che oltre all'assegno integrativo base spettano anche degli assegni integrativi per ogni figlio a carico del disoccupato, in aggiunta alla relativa maggiorazione che a tale titolo egli già percepisce.

Sulla base di tali criteri lo schema di decreto stabilisce in L. 30 giornaliere l'assegno integrativo base e in L. 5^{te} giornaliere l'assegno integrativo per ogni figlio a carico dell'avente diritto.

Con particolare norma viene precisato che gli assegni integrativi vengono corrisposti unitamente alla indennità giornaliere di disoccupazione con l'osservanza delle norme che ne disciplinano la erogazione.

Viene inoltre precisato che per le indennità in corso di godimento, la corrispondenza degli assegni integrativi decorre dalla data di entrata in vigore del provvedimento per le giornate indennizzabili a partire dalla data medesima.

Lo schema di provvedimento disciplina infine il contributo che viene disposto per far fronte alla erogazione degli assegni integrativi. Tale contributo viene determinato nella misura del 4% della retribuzione ed è ripartito per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

In ragione del disposto di cui agli artt. 3 e 9 del decreto legislativo 1^o marzo 1942 N. 177 per le modalità di computo e di versamento del contributo stesso si applicano le disposizioni vigenti ai fini dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione; per quanto concerne peraltro l'obbligo del versamento dei contributi, ragioni di opportunità pratiche già convalidate dalle

6788
./.

- 5 -

prassi seguite in tutti i provvedimenti analoghi, hanno indetto a fissare la data di decorrenza con l'inizio del primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento.

La misura del contributo è la risultante del calcolo a tale scopo effettuato dall'Istituto nazionale delle previdenze sociali, il quale, sulla base della esperienza dei precedenti esercizi della gestione, ha preventivato di dover corrispondere, annualmente, i sopraindicati assegni integrativi di L. 30 rispetto a 73 milioni di giornate di indennità.

Ciò comporta una spesa presunta di L. 2.190 milioni.

A tale cifra è da aggiungere l'importo degli assegni integrativi corrispondente alla maggiorazione per i figli a carico, preventivato a L. 110 milioni, nonché l'importo corrispondente alla indennità speciale per la settimana natalizia, preventivato in L. 44 milioni.

Si ha in totale una spesa presunta di L. 2.344 milioni la quale, su 55 miliardi di lire di retribuzioni soggette al contributo (risultanti dai calcoli effettuati al fine di determinare il contributo occorrente per gli assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti) rappresenta il 4,25 circa.

La necessità di non aggravare eccessivamente la produzione e la fiducia che, nel frattempo, una più intensa attività produttiva consente un gettito di contributi più elevato di quello presumibile con criteri prudenziali, hanno indotto a limitare al 4% i contributi in questione per il 1945, con riserva di apportare negli esercizi successivi quelle modifiche che i diretti accertamenti, tanto sulle erogazioni quanto sul gettito dei contributi, potranno determinare.

0947

presi risulta in tutti i provvedimenti analoghi, hanno indetto e fissare la data di decorrenza con l'inizio del primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento.

La misura del contributo è la risultante del calcolo a tale scopo effettuato dall'Istituto nazionale delle previdenze sociali, il quale, sulla base della esperienza dei precedenti esercizi della gestione, ha preventivato di dover corrispondere, annualmente, i sopraindicati assegni integrativi di L. 30 rispetto a 73 milioni di giornate di indennità.

Ciò comporta una spesa presunta di L. 2.190 milioni.

A tale cifra è da aggiungere l'importo degli assegni integrativi corrispondente alla maggiorazione per i figli a carico, preventivato a L. 110 milioni, nonché l'importo corrispondente alla indennità speciale per la settimana natalizia, preventivato in L. 44 milioni.

Si ha in totale una spesa presunta di L. 2.344 milioni la quale, su 55 miliardi di lire di retribuzioni soggette al contributo (risultanti dai calcoli effettuati al fine di determinare il contributo occorrente per gli assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti) rappresenta il 4,25 circa.

La necessità di non aggravare eccessivamente la produzione e la fiducia che, nel frattempo, una più intensa attività produttiva consenta un gettito di contributi più elevato di quello presumibile con criteri prudenziali, hanno indotto a limitare al 4% i contributi in questione per il 1945, con riserva di apportare negli esercizi successivi quelle modifiche che i diretti accertamenti, tanto sulle erogazioni quanto sul gettito dei contributi, potranno determinare.

6787

File
LSC/309HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LABOUR SUB-COMMISSION

REF. : LSC/308+309 Tel. 478904 - Ext. 416
19 June 1945

OGGETTO: sussidi di disoccupazione.

AL : Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Roma

Vi trasmettiamo, per Vostra competenza, l'unito esposto del lavoratore Pagliaroli Quirino.

D.C.S. SACHS
Deputy Director
Labour Sub-Commission

6786

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
PO 394
LABOR SUB COMMISSION

FILE 303/aa

309 over 805

REF : LSC/309 (100/805)

16 January 1945

SUBJECT: Unemployment - Lombardia

TO : Major Robert H. Doe

1. This is reference to your 13/14.04 dated 4 January 1945.
2. With particular reference to para 2 B. of the Memorandum of 30 December 1944 of Lt. Col. Rabb, it is not considered that unemployment benefits payable through the Providence institution can play any more than a minor role in the solution of the problems outlined in the documents presented. This social insurance scheme which is contributory and self-balancing was not designed to bear the brunt of well high total unemployment and is not sufficiently flexible to adapt itself to this type of situation. The benefits are low, amounting to about 9 lire a day per family. The Labor Sub-Commission has recommended that these benefits be substantially increased on a national level with corresponding increases in the employer contribution to the funds. Even the contemplated increase, however, would be inadequate to afford a sound answer to the anticipated picture. The efficacy of any lire payment will depend entirely upon the food supply. Any effort to continuously increase the benefits of the unemployment insurance scheme to keep pace with a rapid inflationary spiral would destroy this sound peace-time institution.
3. In the opinion of the Labor Sub-Commission the problem, at least in its early phases, is essentially one of relief or food. If there is a scarcity, the most satisfactory method of handling would be direct distribution, that is, soup-kitchens or some variant thereof. If food is in good supply the relief can be in the form of lire distribution, supplementary to unemployment benefits.

Wm. C. Smith
for JUNIUS R. SMITH
Colonel, US
Acting Director,
Labor Sub-Commission

6785

0950